



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

**DICUS**  
DIPARTIMENTO DI CHIMICA  
"UGO SCHIFF"

ECCELLENZA 2023-27



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

**119 5.6 2024 Fornitura di uno Spettrofotometro FTIR Tracer-100 +ATR + Ge Disk Shimadzu e un Gascromatografo Shimadzu GC2030AF - Split/Splitless & FID con unità TCD all'interno del Progetto 58503\_SUSFASHION\_IRUNIFI\_FCRFI\_2023 Responsabile Scientifico Prof. Luca Rosi, Importo pari ad € 56.500,00 – oltre IVA.**

**CUP B97G24000170007 CIG B48DC1F942**

## Il Direttore

**VISTO** il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici" e in particolare il co. 1 dell'art 17 il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DANDO ATTO che, ai sensi dell'art. 15, co. 1 del d.lgs. 36/2023 è nominato Responsabile Unico di Progetto la dott. Maurizio Passaponti mediante delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica 'Ugo Schiff' – DICUS del 18/10/2024.

**CONSIDERATO** che, in caso di affidamento diretto, la determinazione a contrarre di cui individua l'oggetto dell'affidamento, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

**RICHIAMATI** i principi di cui alla Parte I e II della Parte I del Codice dei Contratti Pubblici e, in particolare, i principi di risultato, fiducia e accesso al mercato.

**VISTI** lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze e il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;

**VISTE** la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi di Firenze, il Decreto rettorale del 8 febbraio 2016, n. 98 - Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Firenze;

**VISTA** la Relazione Rup con le richieste di acquisto DEPOTLAB richieste di acquisto n. 2299, 2304 e relazioni tecniche a firma del Prof. Rosi (allegato n. 1) da cui si desume quanto di seguito :

- la necessità di procedere alla fornitura di due strumenti d'analisi così articolata:
  1. FTIR Tracer-100 + ATR + Ge Disk
  2. GC2030 - Inj. SPL - Det. TCD - FID
- che l'acquisto è necessario per gli obiettivi del progetto previsto per il progetto 58503\_SUSFASHION\_IRUNIFI\_FCRFI\_2023 e nei fondi relativi trova copertura
- che al fine dell'identificazione del fornitore sono state eseguite idonee indagini di mercato
- che la scelta è ricaduta sui prodotti SHIMADZU ITALIA S.r.l., G.B. CASSINIS n. 7, 20139 MILANO, Partita IVA/C.F/R.I IT10191010155



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

**DICUS**  
DIPARTIMENTO DI CHIMICA  
"UGO SCHIFF"

ECCELLENZA 2023-27



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

- considerata la dichiarazione di esclusività prodotta dalla ditta fornitrice SHIMADZU ITALIA S.r.l per entrambi i prodotti;
- che l'importo presunto della fornitura è di Euro € 56.500,00 oltre IVA di legge, come da preventivi n. 3200035125 (Richiesta 2299); n. 3200037110 (Richiesta 2304), presentate dall' Impresa SHIMADZU ITALIA S.r.l,
- la proposta è risultata la piu' corrispondente alle esigenze tecniche del Dipartimento nell'ambito del progetto di ricerca in oggetto

Dato atto che l'offerta presentata dalla dall' Impresa SHIMADZU ITALIA S.r.l. corrisponde alle esigenze del Dipartimento di Chimica 'Ugo Schiff' DICUS -

Considerato che l'importo presunto della fornitura rientra nella fascia di importo inferiore al limite di cui all'art. 50 c. 1 lett. b) d.lgs. 36/2023;

Considerato che l'azienda è stata selezionata previa consultare di altri operatori e che con riferimento alle caratteristiche tecniche del prodotto, in ragione della struttura del mercato, si procede in deroga al principio di rotazione;

Considerato che tale criterio di selezione contribuisce al rispetto del principio del risultato quale attuazione dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità come sancito dall'art.1 del D.lgs. 36/2023;

Considerato che:

- l'installazione verrà effettuata in meno di 5 giorni e pertanto in conformità a quanto previsto dall'art. 26, co. 3-bis, del d.lgs. 81/2008 (dichiarazione ore uomo per intervento di installazione agli atti), non sono previsti oneri di sicurezza, finalizzati all'eliminazione dei rischi di interferenza, a norma dell'art 108, comma 9, D. Lgs 36/2023;
- Lo strumento verrà utilizzato nel Laboratorio 32 edificio ex organica P2-302 e che per il collaudo non occorrono adattamenti impiantistici;
- la copertura finanziaria della spesa è garantita dai seguenti fondi:  
58503\_SUSFASHION\_IRUNIFI\_FCRFI\_2023 – 58503\_SUSFASHION\_IRUNIFI\_FCRFI\_2023 Responsabile Scientifico Prof. Luca Rosi

DANDO ATTO che l'acquisto è stato approvato con delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica 'Ugo Schiff' – DICUS del 18/10/2024.,

Considerato che l'importo presunto della fornitura rientra nella fascia di importo inferiore al limite di cui all'art. 50 c. 1 lett. b) d.lgs. 36/2023;

Considerato che con riferimento alle caratteristiche tecniche del prodotto, in ragione della struttura del mercato, si procede in deroga al principio di rotazione.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

**DICUS**  
DIPARTIMENTO DI CHIMICA  
"UGO SCHIFF"

ECCELLENZA 2023-27



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Considerato che tale criterio di selezione contribuisce al rispetto del principio del risultato quale attuazione dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità come sancito dall'art.1 del D.lgs. 36/2023;

**DATO ATTO** che nella richiesta di acquisto e nella relazione tecnica prodotte, sono espresse le caratteristiche dello strumento richiesto, per le esigenze di svolgimento delle ricerche nell'ambito del progetto 58503\_SUSFASHION\_IRUNIFI\_FCRFI\_2023 Responsabile Scientifico Prof. Luca Rosi,;

**DATO ATTO** del rispetto dell'art. 50 c. 1 lett. a) d.lgs. 36/2023 poiché l'offerta presentata dall'operatore Shimadzu Italia S.r.l. risultò la più confacente alle esigenze di calcolo del Dipartimento;

**DATO ATTO** che è stata esperita Trattativa diretta Mepa n. NG4819960;

**PRESO ATTO** che l'Operatore economico affidatario ha reso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94-95 del D.lgs. 36/2023 mediante produzione del DGUE;

**RITENUTO** di poter procedere all'affidamento della fornitura di cui sopra per le motivazioni sopra evidenziate e nel rispetto dei principi di cui alla Parte I e II della Parte I del Codice dei Contratti Pubblici e, in particolare, i principi di risultato, fiducia e accesso al mercato.

**VERIFICATA** la copertura finanziaria delle spese di 56.500,00 oltre IVA di legge, come sopra;

Considerato che:

- in conformità a quanto previsto dall'art. 26, co. 3-bis, del d.lgs. 81/2008 (dichiarazione ore uomo per intervento di installazione agli atti), non sono previsti oneri di sicurezza, finalizzati all'eliminazione dei rischi di interferenza, a norma dell'art 108, comma 9, D. Lgs 36/2023 e non sussiste la necessità di redigere il Duvri;
- la copertura finanziaria della spesa è garantita dal seguente fondo:  
58503\_SUSFASHION\_IRUNIFI\_FCRFI\_2023 Responsabile Scientifico Prof. Luca Rosi CUP:  
**B97G24000170007**

**DATO ATTO** che all'esito della verifica delle dichiarazioni rese dall'Operatore economico, non risultano sussistenti le cause di divieto di affidamento di cui agli artt. 94 e 95 del Codice degli Appalti;

**DATO ATTO** che, è ravvisata la necessità di acquisire la cauzione definitiva, per un importo pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, a garanzia di tutte le obbligazioni che l'operatore si assumerà con la sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 53, comma 4, con le modalità di cui all'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023;

**CONSIDERATO** che il contratto sarà stipulato nel rispetto dell'art. 18 co.1 e dell'art. 55 del D.lgs. 36/2023 e secondo le condizioni espresse nell'allegato Csa (All. 2);



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

**DICUS**  
DIPARTIMENTO DI CHIMICA  
"UGO SCHIFF"

ECCELLENZA 2023-27



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

**CONSIDERATO** che per espressa previsione dell'art 55 co. 2 del D.lgs. 36/2023 al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di *stand still* per la stipula del contratto;

ciò premesso

#### **DISPONE**

- a) l'aggiudicazione e l'affidamento, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. a) d.lgs. 36/2023 tramite trattativa MEPA di alla fornitura di due strumenti d'analisi così articolata: 1. FTIR Tracer-100 + ATR + Ge Disk, 2. GC2030 - Inj. SPL - Det. TCD - FID previsti per lo svolgimento del progetto SUSFASHION\_IRUNIFI\_FCRFI\_2023 Responsabile Scientifico Prof. Luca Rosi all' Impresa SHIMADZU ITALIA S.r.l., Partita IVA/C.F./R.I IT10191010155 CIG B48DC1F942
- b) la copertura finanziaria è assicurata per un importo 56.500,00 IVA di legge, sul progetto denominato 58503\_SUSFASHION\_IRUNIFI\_FCRFI\_2023 Responsabile Scientifico Prof. Luca Rosi,
- c) che con delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica 'Ugo Schiff' – DICUS del 18 ottobre 2024 è stato nominato Dec il Prof. Luca Rosi
- d) che il contratto di appalto sia contabilizzato "a corpo";
- e) che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- f) che il contratto d'appalto si intende stipulato mediante secondo l'uso commerciale, ai sensi dell'art.18 co.1 del D.lgs. 36/2023
- g) che il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicazione e comunicazione di legge.

Allegati:

- 1) relazione Rup – comprensiva di Relazione Tecnica e Preventivo (All.1)
- 2) Capitolato normativo e prestazionale (All. 2)

Sesto Fiorentino,

Il Direttore del Dipartimento

Prof. Stefano Menichetti



## RELAZIONE

### Responsabile Unico del Progetto

**119 5.6 2024 Fornitura di uno Spettrofotometro FTIR Tracer-100 + ATR + Ge Disk Shimadzu e un Gascromatografo Shimadzu GC2030AF - Split/Splitless & FID con unità TCD all'interno del Progetto 58503\_SUSFASHION\_IRUNIFI\_FCRFI\_2023**  
**Responsabile Scientifico Prof. Luca Rosi, Importo pari ad € 56.500,00 – oltre IVA. CUP B97G24000170007**

#### **RUP Dott. Maurizio Passaponti**

La presente relazione è rilasciata dal sottoscritto dott. **Maurizio Passaponti** (Dipartimento di Chimica 'Ugo Schiff' – DICUS) in qualità di Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.L.gs. 36/2023, con nomina mediante delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica 'Ugo Schiff' – DICUS del 18/10/2024.

Vista le richieste N° 2299, 2304 di acquisto delle scrivente inserite su applicativo DEPOTLAB del 20/09/2024 dei seguenti strumenti:

- FTIR Tracer-100 + ATR + Ge Disk
- GC2030 - Inj. SPL - Det. TCD - FID

da collocare presso il Dipartimento di Chimica 'Ugo Schiff' DICUS, Lab 32 edificio ex organica P.2-302

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica 'Ugo Schiff' - DICUS del 18/10/2024 di approvazione della fornitura in quanto funzionale agli obiettivi del progetto.

Considerata le richieste di acquisto n. 2299, 2304 - corredate da preventivi - e la relazione tecnica a firma dal Prof. Luca Rosi (allegate) da cui si desume quanto di seguito elencato la necessità di procedere alla fornitura di due strumenti:

1. Spettrofotometro FTIR Tracer-100 + ATR + Ge Disk Shimadzu
2. Gascromatografo Shimadzu GC2030AF - Split/Splitless & FID con unità TCD



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

**DICUS**  
DIPARTIMENTO DI CHIMICA  
"UGO SCHIFF"

ESCELLENZA 2023-27

- che al fine dell'identificazione del fornitore sono state eseguite idonee indagini di mercato
- che la scelta è ricaduta sui prodotti SHIMADZU ITALIA S.r.l., G.B. CASSINIS n. 7, 20139 MILANO,
- la proposta è risultata la piu' corrispondente alle esigenze tecniche del Dipartimento nell'ambito del progetto di ricerca in oggetto
- considerata la dichiarazione di esclusività prodotta dalla ditta fornitrice SHIMADZU ITALIA S.r.l (Allegata)
- che l'importo presunto della fornitura è di Euro € **56.500,00** oltre IVA di legge, come da preventivi n. 3200035125 (Richiesta 2299); n. 3200037110 (Richiesta 2304), presentate dall' Impresa SHIMADZU ITALIA S.r.l. , Partita IVA/C.F/R.I IT10191010155
- Dato atto che l'offerta presentata dalla dall' Impresa SHIMADZU ITALIA S.r.l. .corrisponde alle esigenze del Dipartimento di Chimica 'Ugo Schiff' DICUS
- che l'acquisto trova copertura finanziaria è assicurata sul progetto **58503\_SUSFASHION\_IRUNIFI\_FCRFI\_2023**
- Considerato che l'importo presunto della fornitura rientra nella fascia di importo inferiore al limite di cui all'art. 50 c. 1 lett. b) d.lgs. 36/2023;

Considerato che - come da relazione tecnica - l'azienda è stata selezionata previa indagine di mercato e che con riferimento alle caratteristiche tecniche del prodotto, in ragione della struttura del mercato, si procede in deroga al principio di rotazione;

Considerato che tale criterio di selezione contribuisce al rispetto del principio del risultato quale attuazione dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità come sancito dall'art.1 del D.lgs. 36/2023;

Considerato che:

- l'installazione verrà effettuata in meno di 5 giorni e pertanto in conformità a quanto previsto dall'art. 26, co. 3-bis, del d.lgs. 81/2008 (dichiarazione ore uomo per intervento di installazione agli atti), non sono previsti oneri di sicurezza, finalizzati all'eliminazione dei rischi di interferenza, a norma dell'art 108, comma 9, D. Lgs 36/2023;



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

**DICUS**  
DIPARTIMENTO DI CHIMICA  
"UGO SCHIFF"

ECCELLENZA 2023-27

- Lo strumento verrà utilizzato nella stanza Lab 32 edificio ex organica P.2-302 che non occorrono adattamenti impiantistici;
- la copertura finanziaria della spesa è garantita dai seguenti fondi: progetto **58503\_SUSFASHION\_IRUNIFI\_FCRFI\_2023 – CUP B97G24000170007**

Considerato che verranno svolte le verifiche sui requisiti generali ex art. art. 94 e 95 d.lgs. 36/2023

Ravvisata la necessità di acquisire la cauzione definitiva, per un importo pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, a garanzia di tutte le obbligazioni che l'operatore si assumerà con la sottoscrizione del contratto, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023;

Considerato che l'acquisto di cui trattasi non rientra per importo tra quelli oggetto di programmazione triennale ai sensi art. 17 d.lgs. 36/2023 e che pertanto non è associato alcun CUI

DICHIARA QUANTO SEGUE:

- a) l'acquisto è funzionale al conseguimento degli obiettivi realizzativi del progetto **58503\_SUSFASHION\_IRUNIFI\_FCRFI\_2023**;
- b) di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale idoneo a condizionare l'imparzialità e l'indipendenza rispetto alla procedura;
- c) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 16 d.lgs. 36/2023 e all'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, né in situazione di inconferibilità o incompatibilità con il ruolo ricoperto;
- d) di impegnarsi a notificare tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi ipotesi di modifica delle situazioni dichiarate ai precedenti punti b) e c) che dovesse sopraggiungere durante lo svolgimento delle attività legate alla funzione assegnata;

Per tutto quanto sopra esposto

RICHIEDE ALLA COMPETENTE STRUTTURA DIPARTIMENTALE

l'espletamento della procedura di acquisto, dell'art. 50 comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023 nelle forme di legge e specificamente tramite Mepa;

Allegati:

- 1) Richieste di acquisto (corredate da preventivi)



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

**DICUS**  
DIPARTIMENTO DI CHIMICA  
"UGO SCHIFF"  
ECCCELLENZA 2023-24

- 2) Relazione tecnica
- 3) Dichiarazione di esclusività

Il Responsabile Unico di Progetto  
Dott. Maurizio Passaponti



Firmato digitalmente da:

*Maurizio Passaponti*

Firmato il 13/11/2024 04:05

Seriale Certificato: 59A4F0

Valido dal 11/10/2024 al 11/10/2027

Organizzazione: Università degli Studi di Firenze



## **CAPITOLATO NORMATIVO E PRESTAZIONALE**

**119 5.6 2024 Fornitura di uno Spettrofotometro FTIR Tracer-100 + ATR + Ge Disk Shimadzu e un Gascromatografo Shimadzu GC2030AF - Split/Splitless & FID con unità TCD all'interno del Progetto 58503\_SUSFASHION\_IRUNIFI\_FCRFI\_2023**  
**Responsabile Scientifico Prof. Luca Rosi, Importo pari ad € 56.500,00 – oltre IVA. CUP B97G24000170007**

**S.A.** Dipartimento di Chimica 'Ugo Schiff' – DICUS – Via della Lastruccia 3-13 Sesto F.no (Fi), Università degli Studi di Firenze  
**RUP Dr. Maurizio Passaponti e DEC Prof. Luca Rosi**

\*\*\*\*\*

### **Art. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA**

Fornitura di due strumenti d'analisi così articolata:

1. FTIR Tracer-100 + ATR + Ge Disk
2. GC2030 - Inj. SPL - Det. TCD - FID

Per il Laboratorio 32 edificio ex organica P2-302 previsto per il progetto 58503\_SUSFASHION\_IRUNIFI\_FCRFI\_2023

### **Art. 2 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA**

Per il dettaglio delle caratteristiche tecniche si rinvia alla "Relazione Tecnica", ai dettagli di cui al preventivo.

### **Art. 3 IMPORTO**

L'importo della fornitura è complessivamente di € 56.500,00 IVA esclusa.

L'importo si ritiene comprensivo di ogni prestazione richiesta per l'effettuazione del presente appalto, posa in opera a regola d'arte,



consegna, installazione, collaudo e servizi connessi (Training e familiarizzazione).

## **Art. 4 REQUISITI PER L’AFFIDAMENTO**

### **4.1 Requisiti generali inerenti l’operatore economico**

A pena di risoluzione dell’affidamento in oggetto, l’operatore economico non deve trovarsi in una delle situazioni:

- di cui all’art. 94 e 95 D.Lgs. 36/2023.
- di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. 28 settembre 2011, n. 226)
- di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012).

## **Art. 5 MODI E TERMINI DI CONSEGNA**

### **5.1 Luogo di consegna**

Il “bene” deve essere consegnato presso Dipartimento di chimica 'Ugo Schiff' – DICUS – Via della Lastruccia 13 Sesto F.no (Fi) presso la stanza Lab. 32 Edificio ex organica P2-302 all' Att.ne Mautizio Paspasponi e Prof. Luca Rosi.

Il fornitore effettua la consegna a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le spese di ogni natura necessarie allo scopo (trasporto, imballo, eventuale sdoganamento, conferimento nei locali sopra indicati, installazione, collaudo, familiarizzazione)

### **5.2 Termini di consegna**

La fornitura, in totale conformità a quanto previsto dall’art.2 del presente Capitolato, dovrà essere consegnata (e installata nei locali indicati al precedente co. 1, entro entro 60gg data ordine previa restituzione dei requisiti di installazione firmati.)

Il giorno della consegna dovrà essere preventivamente concordato.



### **5.3 Installazione e modalità di consegna**

Il corrispettivo del contratto include, oltre alla fornitura, anche l'imballaggio, il carico e lo scarico, il disimballaggio, la collocazione nei locali di destinazione, il collaudo tecnico e il training di familiarizzazione.

L'installazione e la messa in funzione dello strumento proposto dovranno essere realizzate a regola d'arte da parte di personale tecnico specializzato, opportunamente addestrato e qualificato, in conformità alle istruzioni del fabbricante.

### **5.4 Collaudo**

Il Collaudo tecnico della fornitura sarà effettuato al termine delle attività di installazione e messa in funzione e costituirà l'atto necessario per il loro utilizzo diagnostico.

## **Art. 6 CRITERI E MODALITÀ' DI CONTROLLO DELLA FORNITURA**

Dopo la consegna e l'installazione, l'amministrazione procederà alla verifica di conformità e accerterà la prestazione effettuata, in termini di quantità, qualità e rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti nel presente capitolato ed allegati, secondo quanto previsto dall'art. 116 comma 5 D.lgs. 36/2023.

## **Art. 7 CERTIFICATO DI PAGAMENTO**

Il Rup in conformità all'art. 8 dell'all. 1.2 del D.Lgs. 36/2023, all'esito positivo della verifica di conformità, rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento.

## **Art. 8 GARANZIA E INTERVENTI IN GARANZIA**

Il sistema dovrà essere garantito per un minimo 12 mesi dalla data di installazione e collaudo, non oltre 13 mesi dalla data della consegna.

La garanzia comprende la sostituzione di tutte le parti difettose e tutti gli interventi di riparazione (sempre da difetto d'origine). La garanzia esclude il materiale consumabile.

L'intervento in garanzia sarà effettuato presso il luogo di installazione dell'unità, senza alcun addebito per il cliente.



Durante il Periodo di Garanzia dovranno essere ripristinate le funzionalità dei sistemi offerti eventualmente venute meno; il ripristino dovrà includere le parti di ricambio e le attività del personale tecnico incaricato.

#### **Art.9 CERTIFICAZIONE “CE”**

Le forniture dovranno essere munite della marcatura di certificazione “CE” richiesta dalle norme vigenti in Italia in materia di sicurezza e infortuni, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 24 luglio 1996, n.459 e ss.mm.ii.

#### **Art. 10 OBBLIGHI E ONERI DELL’AGGIUDICATARIO**

Il fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura a regola d’arte e perfettamente rispondente alle caratteristiche tecniche indicate nel presente capitolato.

Alla consegna del bene il fornitore si obbliga altresì a rilasciare la seguente documentazione, così come di seguito elencata non a titolo esaustivo:

- bolle di consegna;
- certificati di omologazione “CE”;
- schede tecniche;
- manuali di istruzioni e d’uso;
- altro.

#### **Art. 11 VIZI DELLA FORNITURA, DIFETTI DI CONFORMITÀ’, DECADENZA, PRESCRIZIONE**

Il fornitore ha l’obbligo di consegnare all’Amministrazione beni conformi a quanto richiesto e stabilito nel presente capitolato e nella documentazione tecnica a corredo. Il difetto di conformità che deriva dall’imperfetta installazione del bene oggetto della fornitura è equiparato al difetto di conformità del bene quando l’installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal fornitore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dall’Amministrazione, sia da questa installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

**DICUS**  
DIPARTIMENTO DI CHIMICA  
"UGO SCHIFF"  
ECCCELLENZA 2020-21

Il fornitore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

In caso di difetto di conformità, l'Amministrazione ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Le spese si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.

A sua scelta, l'Amministrazione può chiedere al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. Le spese si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.

È da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al fornitore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:

- a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
- b) dell'entità del difetto di conformità;
- c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per l'Amministrazione.

Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti all'Amministrazione, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale la stessa ha acquistato il bene.

A sua scelta, l'Amministrazione può richiedere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
- b) il fornitore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo fissato dall'Amministrazione;
- c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al fornitore.



Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.

Dopo la denuncia del difetto di conformità, il fornitore può offrire all'Amministrazione qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:

- a) qualora l'Amministrazione abbia già richiesto uno specifico rimedio, il fornitore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo fissato dall'Amministrazione, salvo accettazione da parte dell'Amministrazione del rimedio alternativo proposto;
- b) qualora l'Amministrazione non abbia già richiesto uno specifico rimedio, l'Amministrazione deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.

Il fornitore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di un anno dalla consegna del bene.

Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal fornitore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene.

L'Amministrazione, che sia convenuta per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre il diritto al:

- 1) ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione sostituzione;
- 2) ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo;



- 3) ovvero alla risoluzione del contratto, conformemente a quanto previsto nel presente articolo, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

## **Art. 12 PENALI**

### **12.1 Ritardi nella consegna della fornitura**

In caso di ritardo nella consegna rispetto a quanto stabilito all'art. 5.2 del presente capitolato verrà applicata una penale pari allo 0,1% dell'intero importo contrattuale (IVA esclusa) per ogni giorno naturale successivo e continuo di ritardo.

### **12.2 Ritardo o irregolarità nell'esecuzione**

In caso di tardiva o incompleta esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto sarà applicata al fornitore la penale calcolata in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. L'applicazione della penale non esime il fornitore dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità della fornitura.

### **12.3 Eventuale esito negativo del certificato di regolare esecuzione**

Nel caso in cui la fornitura non superasse le verifiche sovradescritte il RUP comunicherà al fornitore l'esito negativo tramite PEC all'indirizzo indicato nei documenti di gara.

Il fornitore avrà tempo 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per provvedere in merito, anche sostituendo l'attrezzatura o parte della stessa.

Le eventuali spese sono interamente a carico del fornitore.

Nel caso in cui la fornitura non dovesse superare il secondo controllo sarà dovuta una penale pari allo 0,1% dell'intero importo contrattuale (IVA esclusa) per ogni giorno di ritardo nella messa in opera della nuova strumentazione.

### **12.4 Applicazione delle penali**

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a mezzo PEC, avverso la quale il fornitore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

**DICUS**  
DIPARTIMENTO DI CHIMICA  
UGO SCHIFF  
ECCCELLENZA 2023-27

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine l'Amministrazione potrà rivalersi trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile.

### **Art. 13 GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui agli art. 53, comma 4 e art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, una garanzia pari al 5% dell'importo contrattuale in favore della Stazione appaltante.

### **Art. 14 STIPULA DEL CONTRATTO**

La stipula del contratto avverrà in una delle forme stabilite dalla legge ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 36/2023.

Tutte le spese relative alla stipula del contratto d'appalto in questione sono a carico dell'appaltatore senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione appaltatrice.

### **Art. 15 FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO**

Il corrispettivo verrà erogato in unica soluzione, dietro presentazione della fattura da parte dell'appaltatore.

L'affidatario potrà emettere fatture elettroniche secondo la normativa vigente, esclusivamente dopo il rilascio del certificato di regolare esecuzione, sottoscritto da entrambe le parti.

La fattura, soggetta al regime dello split payment ai sensi della legge 190/2014 art.1 co.629 lett.b), dovrà pervenire intestata a:

Il Dipartimento di Chimica 'Ugo Schiff' – DICUS – Via della Lastruccia 3-13 Sesto F.no (Fi), C.F./P. IVA 01279680480

il Codice: IPA SF2PQI

Sulla stessa, a pena di rifiuto, dovranno essere inseriti i seguenti dati:

CIG .....

**CUP B97G24000170007**

Gli importi pattuiti saranno liquidati, a mezzo bonifico bancario, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura fermo restando la verifica e accettazione dei documenti sopra indicati e previa acquisizione di tutti i controlli di legge previsti in materia di trasparenza, anticorruzione e regolarità amministrativa e contributiva.



### **Art. 16 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010 n. 136. In particolare, i pagamenti relativi al presente appalto saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A., a mezzo bonifico bancario/postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'Amministrazione entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Dovrà altresì essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG e CUP relativi all'affidamento.

Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136.

### **Art. 17 CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Le cause di risoluzione del contratto, anche ai fini del risarcimento del danno, sono quelle elencate e previste dall'art. 122 del d.lgs. 36/2023, oltre e specificamente alle seguenti:

- a) clausola risolutiva espressa: il mancato rispetto del patto d'integrità darà luogo alla risoluzione del contratto;
- b) clausola risolutiva espressa: qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione contrattuale. È comunque fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno da essa subito in ragione del ritardo; in ogni caso l'Amministrazione, in caso di ritardo nell'ultimazione, anche parziale, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c.;



- c) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
- d) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;
- e) la violazione dell'obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Per quanto attiene alle cause di recesso si fa esplicito riferimento all'art.123 del Dlgs 36/2023.

#### **Art. 18 ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E DEL CODICE ETICO UNIFI**

In ottemperanza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE e del Codice Etico (reperibili sul sito <http://www.unifi.it/vp-2344-statuto-e-normativa.html>), il fornitore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli dell'eventuale Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

Il Fornitore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento e del Codice Etico si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare all'Università degli Studi di Firenze comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

#### **Art. 19 TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

L'Università degli Studi di Firenze, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle relative disposizioni per la sua applicazione in Ateneo (Informativa per il trattamento dei dati personali di operatori economici o loro legali rappresentanti, consultabile all'indirizzo web: <https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html>),



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

**DICUS**  
DIPARTIMENTO DI CHIMICA  
"UGO SCHIFF"  
ECCCELLENZA 2023-24

informa l'Impresa che tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti la pratica oggetto del presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia.

A norma dell'art.13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali, UE 2016/679 il titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Firenze, p.zza San Marco 4, tel. 055/27571, mail: urp@unifi.it, pec: ateneo@pec.unifi.it. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Massimo Benedetti, via G. La Pira 4, Firenze, tel. 055/2757667, mail: privacy@unifi.it. Contro il trattamento dei dati personali, è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, in conformità alle procedure stabilite dall'art.57 del GDPR 2016/679.

#### **Art. 20 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Eventuali controversie che dovessero verificarsi saranno definite in base alle vigenti disposizioni. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione della fornitura non darà mai diritto all'appaltatore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione della fornitura.

Tutte le controversie di contratto devono essere preventivamente esaminate dalle parti in via amministrativa e, qualora non si pervenisse ad una risoluzione delle stesse, si potrà adire la via giudiziale.

Le controversie non definibili in via bonaria sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.

#### **Art. 21 NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia al Regolamento dell'attività contrattuale dell'Università degli Studi di Firenze nonché alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 36/2023 per quanto applicabili.

#### **Art. 22 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Le funzioni di "Responsabile Unico del Procedimento" sono svolte dal Dott. Maurizio Passaponti nominato con delibera del Consiglio di Dipartimento del 18/10/2024.

#### **Art. 23 RESPONSABILE DELL'APPALTO**



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

**DICUS**  
DIPARTIMENTO DI CHIMICA  
"UGO SCHIFF"

ECCELLENZA 2023-27

Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, l'operatore economico affidatario ha l'obbligo di indicare per iscritto, alla stazione appaltante il nominativo del responsabile dell'appalto, che deve essere dipendente dell'operatore economico affidatario. Detto responsabile costituirà il referente principale per la stazione appaltante. A tale scopo l'operatore economico affidatario, oltre al nominativo, dovrà fornire specifica indicazione di reperibilità.

Fa parte integrante e sostanziale del presente documento il seguente allegato:

- 1) Relazione tecnica piu' preventivi

## **Firmato il Rup Dott. Maurizio Passaponti**

Firmato digitalmente da:

*Maurizio Passaponti*

Firmato il 04/11/2024 03:06

Seriale Certificato: 59A4F0

Valido dal 11/10/2024 al 11/10/2027

Organizzazione: Università degli Studi di Firenze



**Segreteria**

Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff" DICUS

Via della Lastruccia, 3-13 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)

ilenia.rossi@unifi.it | chim@pec.unifi.it

centralino +39 055 4573007

P.IVA/Cod. Fis. 01279680480



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

**DICUS**  
DIPARTIMENTO DI CHIMICA  
"UGO SCHIFF"

Sesto F.no, 26.09.2024

C. ATTN: Ufficio Acquisti Dipartimento di Chimica, DICUS

**Oggetto: relazione tecnica relativa ad apparecchiatura scientifica:  
Spettrofotometro FTIR Tracer-100 + ATR + Ge Disk Shimadzu**

Gentilissime/i,

Lo spettrofotometro FITR è uno strumento basilare per la diagnostica dei materiali e dunque anche per quelli che costituiscono i prodotti moda pertanto l'acquisto è assolutamente coerente con le finalità del progetto SusFashionLab.

Lo strumento FTIR Tracer-100 di Shimadzu è un'apparecchiatura top di gamma per la categoria e dunque particolarmente performante.

L'acquisto è in continuità con il precedente FTIR mod. Affinity Shimadzu già nella disponibilità del prof. Luca Rosi, e i cui accessori sono **compatibili** con il modello Tracer di cui si propone l'acquisto.

Lo strumento verrà installato nel laboratorio 32 del Dicus (edificio 302) come da delibera dipartimentale. Il tempo richiesto per l'installazione è di circa 1 giorno. Allegato alla richiesta di acquisto anche la dichiarazione di caratteristiche esclusive dello strumento, fornita dal costruttore.

Shimadzu Italia S.r.l., in qualità di filiale italiana della Shimadzu Corporation di Kyoto (Giappone) è: fornitore esclusivo, autorizzato e certificato dalla casa madre, per la vendita, l'installazione, la certificazione, la manutenzione e la riparazione di tutti i prodotti della linea Strumentazione Analitica

SHIMADZU sul territorio nazionale, strumentazione protetta da privativa industriale; è unico fornitore autorizzato e certificato dalla casa madre per la vendita di parti di ricambio e di consumo originali per Strumentazione Analitica SHIMADZU sul territorio nazionale, strumentazione protetta da privativa industriale.

Con molta cordialità,

Luca Rosi



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

**DICUS**  
DIPARTIMENTO DI CHIMICA  
"UGO SCHIFF"

Sesto F.no, 26.09.2024

C. ATTN: Ufficio Acquisti Dipartimento di Chimica, DICUS

**Oggetto: relazione tecnica relativa ad apparecchiatura scientifica:  
Gascromatografo Shimadzu GC2030AF - Split/Splitless & FID con unità TCD**

Gentilissime/i,

La gascromatografia con rivelatore a conducibilità termica è lo strumento di elezione per rilevare il gas idrogeno. Questa funzione è coerente con le finalità del progetto SusFashionLab. I processi di conversione termica dei materiali a fine vita del prodotto modo possono essere finalizzati anche alla produzione di idrogeno e pertanto lo strumento GC-FID-TCD è uno strumento basilare per il progetto.

Lo strumento Shimadzu è uno strumento versatile e robusto. La strumentazione Shimadzu è **complementare** a quella già presente nel laboratorio 32 ed il suo acquisto è in **continuità** con lo storico del gruppo del Prof. Rosi che ha sempre lavorato (da oltre venti anni) con apparecchiature Shimadzu.

Shimadzu Italia S.r.l., in qualità di filiale italiana della Shimadzu Corporation di Kyoto (Giappone) è: fornitore esclusivo, autorizzato e certificato dalla casa madre, per la vendita, l'installazione, la certificazione, la manutenzione e la riparazione di tutti i prodotti della linea Strumentazione Analitica SHIMADZU sul territorio nazionale, strumentazione protetta da privativa industriale; unico fornitore autorizzato e certificato dalla casa madre per la vendita di parti di ricambio e di consumo originali per Strumentazione Analitica SHIMADZU sul territorio nazionale.

Lo strumento verrà installato nel laboratorio 32 del Dicus (edificio 302) come da delibera dipartimentale. Il tempo richiesto per l'installazione è di 1 giorno.

Con molta cordialità,

Luca Rosi

# Offerta

Destinazione merce

 Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff"  
 UNIFI  
 VIA DELLA LASTRUCCIA 3-13  
 50019 SESTO FIORENTINO

SHIMADZU ITALIA S.r.l. 20139 MILANO Via G. B. Cassinis 7

 Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff"  
 UNIFI  
 VIA DELLA LASTRUCCIA 3-13  
 50019 SESTO FIORENTINO

Informazioni			
Offerta n.	3200035125	del	14.10.2024
Ns.riferimento	Sig.a MARONI	Tel.	0256662422
Codice Cliente	200322878		
Resa	CIP	Pagamento	B.B. 30 Giorni FM
Spedizione	via camion	Consegna	entro 60 gg d.r.o
Fine validità	31.12.2024		

Pos.	Codice e Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Prezzo totale
	<p>Con la presente Vi trasmettiamo l'offerta richiestaci, grati per il Vostro interessamento.</p> <p>Per informazioni riguardanti questa offerta, Vi preghiamo di contattare il Dr. Pietro Vassallo al numero +39 366 9065152.</p> <p>***            REVISIONE A            ***</p>			
10	<b>FTIR Tracer-100 + ATR + Ge Disk</b>			
20	<b>206-30000-58 IRTracer-100</b> Shimadzu IRTracer-100 Fourier Transform Infrared Spectrophotometer, 230V, CE marking, SN ratio 60000/1 Temperature controlled High-Sensitivity DLATGS Detector, Auto-Alignment function, Autodryer function, Rapid scan function Expandable to NIR/FIR wavelength range Standard Wave number Range: 7800cm <sup>-1</sup> - 350cm <sup>-1</sup> Resolution: 0,25cm <sup>-1</sup> LabSolutions IR SW required for operation	1,00	PZ	

Offerta  
3200035125

Pos.	Codice e Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Prezzo totale
30	<b>980-19907</b> USB KABEL 2.0 ST(A)-ST(B) 2.0M TRANSP.	1,00 PZ		
40	<b>206-30201-92</b> LabSolutions IR with Standard Library	1,00 PZ		
50	<b>227-38001-01</b> QATR-10 single bounce - extended range	1,00 PZ		
60	<b>227-38003-03</b> Germanium Disk	1,00 PZ		
70	<b>980-33343</b> P.C. LENOVO THINKCENTER M70Tgen4+MONITOR	1,00 PZ		
80	<b>INSTALLATION- INSTALLAZIONE FTIR FTIR</b>	3,00 PZ		
100	<b>prezzo listino euro 41.999,00+IVA</b>			
110	<b>prezzo riservato 25.000,00+IVA</b>			
	package price			25.000,00
	IVA vendite			
	W7 : IVA vendite 22%	22,00 %	25.000,00	5.500,00
	<b>Importo da pagare</b>		<b>EUR</b>	<b>30.500,00</b>

Pagina 2 / 3

CONDIZIONI DI FORNITURA  
-----

\*\*\*

CONSEGNA: entro 60gg data ordine previa restituzione dei requisiti di installazione firmati.

\*\*\*

GARANZIA: 12 mesi dalla data di installazione e collaudo, non oltre 13 mesi dalla data della consegna. La garanzia comprende la sostituzione di tutte le parti difettose e tutti gli interventi di riparazione (sempre da difetto d'origine). La garanzia esclude il materiale consumabile.

\*\*\*

INSTALLAZIONE E COLLAUDO: inclusi, da effettuarsi entro 30 giorni dalla consegna.

\*\*\*

Tutte le attività sopra riportate sono da intendersi sul territorio nazionale.

Le condizioni generali di vendita allegate sono parte integrante della presente offerta e regolano la fornitura dei prodotti da parte nostra.

Vi preghiamo d'inviare l'eventuale ordine di acquisto a [sim@shimadzu.it](mailto:sim@shimadzu.it)

Con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

"OFFERTA AUTORIZZATA DA: STEFANO ZAZA / SALES MANAGER"

Shimadzu Italia S.r.l.

# Offerta

Destinazione merce

Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff"  
UNIFI  
VIA DELLA LASTRUCCIA 3-13  
50019 SESTO FIORENTINO

SHIMADZU ITALIA S.r.l. 20139 MILANO Via G. B. Cassinis 7

Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff"  
UNIFI  
VIA DELLA LASTRUCCIA 3-13  
50019 SESTO FIORENTINO

Informazioni			
Offerta n.	3200037110	del	06.09.2024
Ns.riferimento	Sig.a MARONI	Tel.	0256662422
Codice Cliente	200322878		
Resa	CIP	Pagamento	B.B. 30 Giorni FM
Spedizione	via camion	Consegna	entro 60 gg d.r.o
Fine validità	15.11.2024		

Pos.	Codice e Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Prezzo totale
	Con la presente Vi trasmettiamo l'offerta richiestaci, grati per il Vostro interessamento.			
	Per informazioni riguardanti questa offerta, Vi preghiamo di contattare il Dr. Pietro Vassallo al numero +39 366-9065152.			
10	<b>Main Unit GC2030AF - Split/Splitless&amp;FID</b>			
20	<b>221-85702-58 GC-2030 AF, 230V</b>	1,00 PZ		
30	<b>221-77063-41 Tool kit for GC-2030</b>	1,00 PZ		
40	<b>980-19831 Power Cable 230V 16A GC-2030</b>	1,00 PZ		
50	<b>980-19907 USB KABEL 2.0 ST(A)-ST(B) 2.0M TRANSP.</b>	1,00 PZ		
60	<b>221-25975-92 SWAGELOCK ADAPTOR FOR GC</b>	4,00 PZ		

Offerta  
3200037110

Pos.	Codice e Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Prezzo totale
70	<b>221-73474-50 Hydrogen supply pipe 5 meter</b>	1,00 PZ		
80	<b>201-48067 CARRIER GAS TUBING. 2.5M</b>	2,00 PZ		
90	<b>201-48067-10 CARRIER GAS TUBING 10M</b>	1,00 PZ		
100	<b>980-12297 Liner Removal Tool GC (1 pc)</b>	1,00 PZ		
110	<b>227-35007-01 Deactivated Liner for Split (5 pcs)</b>	1,00 PZ		
120	<b>227-35008-01 Deactivated Liner for Splitless (5 pcs)</b>	1,00 PZ		
130	<b>221-16325-81 Capillary Fitting (10 pcs)</b>	1,00 PZ		
140	<b>221-75181 Ceramic Capillary Tube Cutter (3 pcs)</b>	1,00 PZ		
150	<b>227-35004-01 GC Septa, Premium Green (50 pcs)</b>	1,00 PZ		
160	<b>227-35005-01 O-ring for insert (10 pcs)</b>	2,00 PZ		
170	<b>221-32126-05 GC Ferrules, Graphite GF-05 (10 pcs)</b>	2,00 PZ		
180	<b>221-32126-08 GC Ferrules, Graphite GF-08 (10 pcs)</b>	2,00 PZ		
190	<b>221-34618 10F-S-0.63 10UL SYRINGE</b>	1,00 PZ		
200	<b>221-54778-01 Syringe for gas analysis LL-GT 1 MR</b>	1,00 PZ		

Pagina 2 / 5

Offerta  
3200037110

Pos.	Codice e Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Prezzo totale
210	<b>221-54778-51 NLL-5/23 Luer Needle (pk5)</b>	1,00	PZ	
220	<b>221-75172-02 250F-GT 250uL SYRINGE</b>	1,00	PZ	
230	<b>980-25670 n-Alkanes Std. C12/C14/C16 in Heptane</b>	1,00	PZ	
240	<b>221-47159 COLUMN HANGER</b>	2,00	PZ	
250	<b>Secondo Iniettore Split/Splitless</b>			
260	<b>221-77100-44 SPL-2030 (200V)</b>	1,00	PZ	
270	<b>Secondo Detector TCD</b>			
280	<b>221-77300-44 TCD-2030 (230V)</b>	1,00	PZ	
290	<b>221-78760-41 AUX TEMP PCB ASSY</b>	1,00	PZ	
300	<b>980-30786 STD N-DECANE 1000UG/ML in HEXANE</b>	1,00	PZ	
310	<b>Software + PC &amp; Monitor</b>			
320	<b>223-62703-92 LabSolutions Single GC</b>	1,00	PZ	
330	<b>980-33343 P.C. LENOVO THINKCENTER M70Tgen4+MONITOR</b>	1,00	PZ	
340	<b>Installazione &amp; Training</b>			
350	<b>INSTALLATION- INSTALLAZIONE GC GC</b>			

Pagina 3 / 5

Offerta  
3200037110

Pos.	Codice e Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Prezzo totale
		5,00 PZ		
360	<b>TRAINING-GC CORSO DI ISTRUZIONE GC</b>			
		4,00 PZ		
370	<b>Colonne Analitiche</b>			
380	<b>221-75765-30 SH-Q-BOND; 0.53 mm ID; 20 µm df; 30 m</b> GC PLOT Column SH-Q-BOND ID: 0.53 mm; film thickness: 20 µm Length: 30 m			
		1,00 PZ		
390	<b>980-00196 Carboxen 1010; 0.53 mm ID; 30 µm df; 30</b>			
		1,00 PZ		
400	<b>Generatore Idrogeno per FID</b>			
410	<b>980-32345 Hydrogen Generator 150 cc/min</b>			
		1,00 PZ		
430	<b>prezzo listino euro 46.724,00+IVA</b>			
440	<b>prezzo riservato euro 31.500,00+IVA</b>			
	package price			31.500,00
	IVA vendite			
	W7 : IVA vendite 22%	22,00 %	31.500,00	6.930,00
	<b>Importo da pagare</b>		<b>EUR</b>	<b>38.430,00</b>

Pagina 4 / 5

CONDIZIONI DI FORNITURA  
-----

\*\*\*

Quantità inserite per codice TRAINING espresse in mezza giornate: q.tà 1 = 4h

\*\*\*

CONSEGNA: entro 60gg data ordine previa restituzione dei requisiti di installazione firmati.

\*\*\*

GARANZIA: 12 mesi dalla data di installazione e collaudo, non oltre 13 mesi dalla data della consegna. La garanzia comprende la sostituzione di tutte le parti difettose e tutti gli interventi di riparazione (sempre da difetto d'origine). La garanzia esclude il materiale consumabile.

\*\*\*

INSTALLAZIONE E COLLAUDO: inclusi, da effettuarsi entro 30 giorni dalla consegna.

\*\*\*

TRAINING: da effettuarsi entro 60 gg dall'installazione e collaudo.

\*\*\*

Tutte le attività sopra riportate sono da intendersi sul territorio nazionale.

Le condizioni generali di vendita allegate sono parte integrante della presente offerta e regolano la fornitura dei prodotti da parte nostra.

Vi preghiamo d'inviare l'eventuale ordine di acquisto a [sim@shimadzu.it](mailto:sim@shimadzu.it)

Con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

"OFFERTA AUTORIZZATA DA: SIMONE BONAZZI / COORDINATOR CENTRAL AREA"

Shimadzu Italia S.r.l.

## SHIMADZU ITALIA S.R.L.

### CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

#### 1. APPLICAZIONE

1.1 La vendita di prodotti (i "Prodotti" o il "Prodotto") da parte di Shimadzu Italia S.r.l. (il "Venditore") a terzi (ciascuno l'"Acquirente" e, insieme al Venditore, singolarmente una "Parte" e congiuntamente le "Parti") è disciplinata dalle presenti condizioni generali di vendita (le "Condizioni Generali"), unitamente all'offerta formulata dal Venditore (l'"Offerta" o le "Offerte") e/o alle ulteriori condizioni comunque indicate da quest'ultimo. Il contratto tra il Venditore e l'Acquirente per la vendita dei Prodotti comprende le Condizioni Generali, l'Offerta, l'Ordine dell'Acquirente e qualunque allegato a cui si faccia riferimento nell'Offerta o altri documenti contrattuali (il "Contratto").

1.2 Le Condizioni Generali prevalgono su qualunque condizione o clausola confliggente che possa essere proposta o emessa dal Venditore o dall'Acquirente, ivi incluse eventuali clausole aggiuntive o differenti che siano contenute in qualunque ordine di acquisto, conferma, proposta o altra comunicazione sia scritta che verbale, salvo che sia diversamente concordato per iscritto tra le Parti. Le Condizioni Generali non possono essere modificate, annullate o variate in alcun modo dai termini contenuti in offerte, lettere, pareri, fatture o altre comunicazioni del Venditore o dell'Acquirente, salvo che tale modifica, annullamento o variazione sia espressamente pattuita per iscritto tra le Parti.

1.3 In ogni caso, l'accettazione dell'Acquirente della consegna dei Prodotti o il pagamento totale o parziale del corrispettivo di acquisto pattuito costituiranno accettazione definitiva e incondizionata da parte dell'Acquirente delle presenti Condizioni Generali.

#### 2. FORNITURA DEI PRODOTTI – PASSAGGIO PROPRIETA' E RISCHIO - CONSEGNA

2.1 Il Venditore fornirà i Prodotti descritti nell'Offerta solo ad avvenuta ricezione dell'ordine scritto da parte dell'Acquirente o di copia della stessa Offerta sottoscritta per integrale accettazione da parte dell'Acquirente, nonché (laddove richiesti dal Venditore) dei requisiti di installazione sottoscritti per accettazione dall'Acquirente.

2.2 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, il trasferimento della proprietà dei Prodotti come pure il passaggio del rischio della loro perdita o del loro deterioramento avverranno per effetto della loro consegna all'Acquirente presso la sua sede o presso il diverso luogo che quest'ultimo comunicherà per iscritto al Venditore.

2.3 Qualora, per qualsivoglia motivo, l'Acquirente dilazioni o impedisca oppure richieda di dilazionare la consegna del Prodotto oltre la data prevista per la consegna specificata nell'Offerta o in altro documento contrattuale, il Venditore potrà comunque emettere la propria fattura e gli eventuali termini di pagamento decorrenti dalla predetta data verranno computati sempre a partire dalla medesima data (a prescindere dunque dalla effettiva consegna). I rischi della perdita e/o del deterioramento dei Prodotti passeranno all'Acquirente sempre dalla data di consegna prevista nell'Offerta o in altro documento contrattuale.

Sempre nel caso di dilazione o impedimento della consegna del Prodotto opposti da parte dell'Acquirente, il Venditore (senza assumere alcun obbligo al riguardo) potrà tenere i Prodotti in deposito presso di sé o presso un diverso luogo di deposito ed avrà il diritto di ottenere dall'Acquirente il pagamento dei costi aggiuntivi connessi a tali circostanze, ivi inclusi i costi di deposito.

2.4 Qualora il Venditore e l'Acquirente concordino per iscritto che la proprietà dei Prodotti passi all'Acquirente prima del pagamento integrale del prezzo d'acquisto, l'Acquirente concede sin d'ora al Venditore un privilegio speciale ex art. 2762 c.c. sui Prodotti in oggetto, fino al momento in cui l'Acquirente avrà adempiuto all'obbligo di pagare l'intero prezzo d'acquisto.

#### 3. INSTALLAZIONE E COLLAUDO

3.1 L'installazione e il collaudo verranno effettuati nel termine indicato nell'Offerta.

Il Venditore contatterà l'Acquirente per concordare la data di installazione e collaudo dei Prodotti. In ogni caso l'installazione ed il collaudo dovranno essere effettuati entro il termine massimo di trenta giorni dalla consegna dei Prodotti.

3.2 Prima dell'installazione e del collaudo i Prodotti dovranno essere tenuti in deposito presso l'Acquirente in spazi chiusi che ne assicurino la protezione da eventi atmosferici, dalla polvere e da danni fisici e che garantiscano adeguate condizioni di temperatura, umidità e ventilazione che ne prevenano il deterioramento. La negligenza dell'Acquirente nella custodia dei Prodotti può produrre danni ai Prodotti stessi e rende non applicabile la garanzia del Venditore di seguito prevista. Il Venditore ha diritto di ispezionare i Prodotti custoditi dall'Acquirente prima dell'installazione e del collaudo.

3.3 Qualora per inerzia dell'Acquirente o per altra causa a quest'ultimo imputabile, il Venditore non potesse procedere all'installazione e al collaudo dei Prodotti entro il termine massimo di trenta giorni dalla consegna, in parziale deroga a quanto previsto dal successivo articolo 6.2 troverà applicazione la sola garanzia di 13 (tredici) mesi decorrenti dalla data di consegna del Prodotto. Eventuali termini di pagamento decorrenti dalla data di installazione verranno comunque computati a partire dalla scadenza del termine di trenta giorni dalla consegna dei Prodotti.

In ogni caso, il Venditore non sarà responsabile – a qualsivoglia titolo – per i danni eventualmente subiti dall'Acquirente per la mancata o per la ritardata installazione e collaudo dei Prodotti rispetto al termine indicato nell'Offerta o al termine massimo di trenta giorni dalla consegna per causa imputabile all'Acquirente.

#### 4. CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO

4.1 L'Acquirente pagherà al Venditore l'intero corrispettivo di acquisto dei Prodotti concordato in conformità ai termini ed alle condizioni di cui all'Offerta, senza alcuna compensazione, controprestazione o sconto. Anche in deroga agli articoli 1460 e 1461 c.c. l'Acquirente non potrà rifiutare, ritardare o sospendere il pagamento del prezzo di acquisto pattuito adducendo o sollevando contestazioni inerenti ai Prodotti o relative alle obbligazioni assunte dal Venditore con il presente Contratto, trovando applicazione il principio del "solve et repete".

4.2 Salvo diversa previsione contenuta nell'Offerta, resta inteso che i termini di pagamento decorreranno a prescindere dall'avvenuta installazione.

Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 10 e fermo ogni altro rimedio previsto dalla legge, in caso di mancato o ritardato pagamento (totale o parziale) da parte dell'Acquirente dei corrispettivi dovuti al Venditore, quest'ultimo avrà il diritto di esigere dall'Acquirente il pagamento (immediato ed in un'unica soluzione) di tutti i corrispettivi ancora dovuti, con decadenza dell'Acquirente da ogni diverso termine di pagamento indicato nell'Offerta e salvo in ogni caso il diritto del Venditore di chiedere il risarcimento dei danni subiti e gli interessi di mora ex art. D. Lgs. 231/2002 eventualmente maturati. Il Venditore avrà inoltre il diritto di sospendere immediatamente la consegna e ogni altra fornitura di Prodotti all'Acquirente.

4.3 Tutti i corrispettivi stabiliti dal Venditore per i Prodotti si intendono al netto di tasse, imposte e simili oneri, attualmente in vigore o che saranno emanate in futuro, applicabili al presente Contratto e/o alla fornitura dei Prodotti e che rimarranno a carico dell'Acquirente. Tutti i pagamenti saranno fatti in Italia ed in euro a mezzo bonifico bancario sulle coordinate comunicate dal Venditore.

#### 5. PERMESSI ED OSSERVANZA DI LEGGE

5.1 L'Acquirente è responsabile per l'ottenimento di tutti i permessi per l'installazione e l'uso dei Prodotti.

5.2 L'Acquirente prende atto che l'esportazione, la vendita o la cessione a qualunque titolo dei Prodotti verso determinate persone fisiche o giuridiche o determinati utenti finali può essere sottoposta al controllo e/o alla preventiva autorizzazione delle competenti autorità nazionali o a misure restrittive o a divieti disposti dall'Unione Europea, dalle Nazioni Unite, dagli Stati Uniti d'America e dalla Gran Bretagna (congiuntamente le "Misure"). Il Venditore rispetta tutte le Misure applicabili.

L'Acquirente dichiara e garantisce di non essere incluso nella lista delle persone fisiche o giuridiche sottoposte alle Misure né di essere posseduto o controllato da tali persone (ciascuna un "Soggetto Designato").

5.3 Il Venditore non sarà responsabile verso l'Acquirente per qualunque inadempimento o ritardo nell'adempimento del Contratto dovuto alle Misure. Nel caso di emissione di Misure che, in qualunque momento, impediscano al Venditore di adempiere le proprie obbligazioni contrattuali o che, secondo il ragionevole giudizio del Venditore, possano esporre quest'ultimo al rischio di risolvere per le Misure qualora il Venditore dovesse adempiere, il Venditore avrà diritto di risolvere con effetto immediato il Contratto dandone comunicazione scritta all'Acquirente e senza alcuna responsabilità per il Venditore.

5.4 L'Acquirente dichiara e garantisce al Venditore che rispetterà tutte le Misure applicabili al Venditore, allo stesso Acquirente e ai Prodotti. L'Acquirente non esporterà, rivenderà, né trasferirà o metterà a disposizione i Prodotti, direttamente o indirettamente, a Soggetti Designati.

5.5 Qualora l'Acquirente si renda inadempiente alle disposizioni del presente articolo o qualora il Venditore venga a conoscenza della violazione, attuale o potenziale, delle dichiarazioni e garanzie dell'Acquirente in forza del presente articolo, il Venditore avrà diritto di risolvere immediatamente il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

#### 6. DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL VENDITORE

6.1 Il Venditore dichiara e garantisce:

- (i) di avere il pieno diritto di assumere e di adempiere le obbligazioni nascenti dal Contratto;
- (ii) l'assenza di ogni vincolo o diritto di terzi sui Prodotti;
- (iii) che la fornitura dei Prodotti all'Acquirente non violano nessun contratto o diritto di terzi.

6.2. Fatto salvo quanto diversamente concordato per iscritto dalle Parti, il Venditore garantisce, nei limiti di seguito previsti, i Prodotti per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di installazione del Prodotto oppure di 13 (tredici) mesi dalla consegna, quale dei due termini scada per primo. Tale garanzia avrà ad oggetto la sostituzione delle parti difettose e gli interventi di riparazione sempre che la sostituzione o tali interventi siano resi necessari da un difetto di origine del Prodotto. In ogni caso, la predetta garanzia non comprenderà il materiale consumabile. Sarà esclusiva facoltà del Venditore scegliere tra la sostituzione e la riparazione, una volta che abbia esaminato il Prodotto e lo abbia trovato – a suo giudizio – difettoso.

Ogni parte o componente che verrà sostituita o riparata sarà garantita per un periodo massimo di 3 (tre) mesi dalla avvenuta sostituzione o riparazione.

6.3 Tutte le garanzie e dichiarazioni del Venditore in relazione ai Prodotti sono contenute in queste Condizioni Generali. Per quanto consentito dalla legge applicabile, le garanzie previste nel presente articolo 6 sono prestate in sostituzione di qualunque altra garanzia prevista per legge o in altro modo.

6.4 Ad eccezione delle garanzie stabilite nel presente articolo 6, i Prodotti sono forniti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e l'uso dei Prodotti da parte dell'Acquirente avviene a suo rischio e pericolo. Il Venditore non fornisce, ma con il presente declina, ogni e qualsiasi altra esplicita od implicita garanzia, ivi compresa ogni garanzia contro i danni che possano derivare, in via diretta o indiretta, dall'utilizzazione dei Prodotti, per difetti causati da negligenza, incuria e/o dolo dell'Acquirente e/o del suo personale o di suoi collaboratori/incaricati e/o da modifiche, riparazioni o interventi sul Prodotto da parte del medesimo Acquirente o di terzi che non siano state preventivamente autorizzati per iscritto dal Venditore, nonché per difetti causati da agenti esterni di qualsiasi natura, ivi comprese le calamità di ogni specie. Parimenti ogni garanzia del Venditore non sarà applicabile qualora l'Acquirente dovesse procedere al montaggio di parti di ricambio (anche se fornite dal Venditore) in autonomia e senza la preventiva autorizzazione scritta del Venditore.

6.5 Qualunque alterazione, smontaggio o utilizzo dei Prodotti con modalità diverse da quelle fornite dal Venditore rendono inapplicabile la garanzia di quest'ultimo. L'Acquirente si assume ogni responsabilità qualora utilizzi i Prodotti in combinazione con altre componenti o con modalità diverse da quelle autorizzate per iscritto dal Venditore.

#### 7. DICHIARAZIONI, GARANZIE DELL'ACQUIRENTE

7.1 L'Acquirente dichiara e garantisce:

- (i) che l'adempimento dei propri obblighi e l'utilizzo dei Prodotti (da parte dell'Acquirente stesso e/o dei suoi clienti o utenti) non viola alcuna legge o regolamento applicabili, o causa la rottura di nessun contratto con terzi;
- (ii) che tutte le apparecchiature, materiali e altri articoli utilizzati dall'Acquirente in connessione con i Prodotti, verranno utilizzati a fini leciti ed in conformità al presente Contratto e a tutte le indicazioni e istruzioni che l'Acquirente è obbligato a preventivamente richiedere al Venditore.

7.2 Nell'ipotesi di violazione da parte dell'Acquirente delle dichiarazioni e garanzie di cui ai precedenti paragrafi (i) e (ii), oltre a ogni altro rimedio previsto dal Contratto e dalla legge, il Venditore avrà il diritto, a sua esclusiva discrezione, di sospendere immediatamente la fornitura di ogni altro Prodotto, se ritenuto dal Venditore necessario al fine di prevenire ogni suo danno. Il Venditore darà avviso e concederà all'Acquirente l'opportunità di rimediare, in base al successivo articolo 10.1, quando applicabile avuto riguardo alla natura della violazione. Una volta posto fine alla violazione, in base all'articolo 10.1, il Venditore provvederà prontamente a ripristinare la fornitura dei Prodotti.

7.3 L'Acquirente dichiara altresì di aver scelto i Prodotti e di ritenersi idonei ai propri fini.

#### 8. OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE

8.1 L'Acquirente si obbliga ad osservare le istruzioni ricevute dal Venditore per l'uso dei Prodotti ed a richiedere, in caso di difettoso funzionamento, esclusivamente l'intervento del personale del Venditore o di società all'uso autorizzata da quest'ultimo. In caso di vizi, difformità o di difettoso funzionamento dei Prodotti, l'Acquirente dovrà dare comunicazione scritta al Venditore nel termine di 8 (otto) giorni dalla scoperta.

8.2 In difetto della comunicazione scritta al Venditore dei lamentati vizi, difformità o del difetto di funzionamento entro il termine indicato nel precedente articolo 8.1, l'Acquirente si intenderà decaduto da ogni azione e/o pretesa nei confronti del Venditore, nonché dal diritto dalla garanzia di cui al precedente articolo 6.2.

8.3 Nel termine di 2 (due) giorni dalla consegna, l'Acquirente dovrà ispezionare l'imballaggio esterno dei Prodotti per verificare che non sia danneggiato e dare comunicazione scritta al Venditore di eventuali danneggiamenti visibili.

8.4 In ogni caso i Prodotti dovranno essere estratti dall'imballaggio solo al momento dell'installazione ed alla presenza del personale del Venditore.

### 9. LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ

9.1 In nessun caso alcuna delle Parti sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte per qualunque tipo di danno punitivo o indiretto.

9.2 La responsabilità complessiva del Venditore verso l'Acquirente per qualunque causa e per tutti gli indennizzi in base al presente Contratto è limitata al prezzo d'acquisto pagabile in forza del presente Contratto. In nessun caso il Venditore sarà responsabile verso l'Acquirente per danni da perdita di ricavi, perdite di produzione o di profitti. Nonostante quanto precede, resta inteso che la predetta limitazione di responsabilità non si applicherà ai casi di dolo o colpa grave del Venditore. Qualunque pretesa dell'Acquirente contro il Venditore sulla base del presente Contratto dovrà essere formulata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dopo il verificarsi dell'evento che ne costituisce il fondamento.

9.3 Le Parti riconoscono che il Venditore ha fissato il prezzo delle proprie prestazioni ed ha stipulato il presente Contratto facendo affidamento sulle limitazioni di responsabilità e le esclusioni delle garanzie e dei danni indicati nel presente documento e che le stesse costituiscono un presupposto essenziale dell'accordo fra le Parti.

### 10. RISOLUZIONE

10.1 Ferma restando ogni altra ipotesi di risoluzione del presente Contratto e impregiudicato ogni altro rimedio previsto dalla legge, ciascuna Parte può risolvere il Contratto qualora:

- l'altra Parte sia inadempiente ad una delle obbligazioni assunte con le presenti Condizioni Generali, con l'offerta e relativi allegati ed ometta di sanare tale violazione nel termine di dieci (10) giorni dal ricevimento della contestazione di tale violazione, ad eccezione del mancato pagamento dei corrispettivi da parte dell'Acquirente; in tale ultimo caso, il Venditore potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo comma 10.2;
- l'altra Parte venga posta in liquidazione volontaria.

10.2 Il Venditore avrà il diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., qualora l'Acquirente si renda inadempiente all'obbligo di versare nei termini pattuiti i corrispettivi per i Prodotti forniti dal Venditore, con semplice comunicazione scritta inviata all'Acquirente e senza necessità di alcuna messa in mora preventiva. Contestualmente all'invio della comunicazione di risoluzione all'Acquirente, il Venditore potrà sospendere immediatamente la fornitura, anche prima che l'Acquirente abbia ricevuto la predetta comunicazione. Resta salvo, in ogni caso, il diritto del Venditore di chiedere il risarcimento dei danni subiti, oltre agli interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 sulle somme non pagate dall'Acquirente.

10.3 A decorrere dalla data di risoluzione del Contratto ai sensi dei precedenti commi 10.1 e 10.2:

- il Venditore cesserà di fornire i Prodotti;
- ogni obbligazione di pagamento dell'Acquirente per i Prodotti, eventualmente previsto con scadenza successiva alla data di risoluzione diventerà immediatamente esigibile;
- entro 30 (trenta) giorni da tale risoluzione, ciascuna Parte restituirà o eliminerà ogni Informazione Riservata della controparte (di cui al successivo articolo 11), in suo possesso o controllo.

10.4 L'eventuale ritardo o omissione del Venditore nel far valere i diritti o i rimedi qui previsti, non potranno mai essere intesi quale rinuncia tacita a tali diritti o rimedi in occasioni future.

### 11. INFORMAZIONI RISERVATE

11.1 Ciascuna Parte prende atto della circostanza che avrà accesso ad alcune informazioni riservate dell'altra Parte relativamente ad affari, progetti, clienti, tecnologia e prodotti, nonché ad altre informazioni che le Parti considerino riservate ("**Informazioni Riservate**"). Le Informazioni Riservate includeranno tutte le informazioni, in forma sia tangibile che intangibile, che siano state, o meno, segnalate o indicate come riservate, o che possano essere considerate riservate nel momento in cui sono rivelate. Ciascuna Parte si impegna a (i) non usare alcuna Informazione Riservata in alcun modo, per proprio conto o per conto di terzi, tranne quando espressamente autorizzata dall'altra Parte e/o dal Contratto o quando necessario per raggiungere gli obiettivi del Contratto; (ii) non rivelare a nessun terzo (eccetto quando richiesto dalla legge), nei limiti comunque della normale diligenza, alcuna delle Informazioni Riservate dell'altra Parte; (iii) prendere ragionevoli precauzioni per proteggere la riservatezza di dette Informazioni Riservate, con misure almeno altrettanto rigorose quanto quelle prese a protezione delle proprie Informazioni Riservate e, in ogni caso, non inferiori a quella che dovrebbe considerarsi una ragionevole protezione.

11.2 Un'informazione non sarà giudicata una Informazione Riservata, ai sensi del presente articolo, se detta informazione: (i) è già nota alla Parte ricevente – prima che le sia comunicata dalla Parte che la rivela – per esserle stata comunicata direttamente o indirettamente da una fonte diversa da quella che abbia un obbligo di riservatezza nei confronti della Parte che la rivela; (ii) diventa nota pubblicamente o cessa, altrimenti, di essere segreta o riservata, fatto salvo il caso di violazione del Contratto della Parte che la riceve. La Parte che riceve le Informazioni Riservate può rivelarle su richiesta di un organismo governativo o per effetto di legge, a condizione di darne preventiva e tempestiva comunicazione scritta all'altra Parte così da permettere a quest'ultima di contestare detta rivelazione e/o chiedere l'emissione di un provvedimento protettivo.

### 12. RESPONSABILITÀ E MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. N. 231/2001

12.1 L'Acquirente dichiara di essere a conoscenza che il Venditore ha adottato ed attua un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, un proprio Codice Etico, nonché propri codici comportamentali anticorruzione e relativi ai rapporti con la pubblica amministrazione (d'ora innanzi, tutti i citati documenti saranno congiuntamente definiti come il "**Modello**"). L'Acquirente dichiara altresì di aver preso visione del Modello e di conoscerne il contenuto.

12.2 L'Acquirente si obbliga ad attenersi rigorosamente ai principi ed alle linee di condotta contenuti nel Modello e a adottare – ed efficacemente attuare per l'intera durata del presente Contratto – procedure aziendali e comportamenti, nonché ad impartire disposizioni ai propri dipendenti e collaboratori idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati indicati nel D. Lgs. n. 231/2001. L'Acquirente manleva e terrà indenne il Venditore per eventuali sanzioni e danni che quest'ultima dovesse subire per la violazione da parte del medesimo Acquirente o dei suoi collaboratori dei predetti principi e linee di condotta.

12.3 L'Acquirente si rende sin d'ora disponibile a consentire all'Organismo di Vigilanza del Venditore (anche per mezzo delle funzioni aziendali o di terzi incaricati) di effettuare controlli e verifiche in merito all'adempimento degli obblighi sopra indicati a carico dell'Acquirente. Le

tempistiche per l'esecuzione di tali controlli e verifiche verranno previamente concordate con l'Acquirente.

12.4 L'Acquirente si obbliga a segnalare all'Organismo di Vigilanza del Venditore eventuali violazioni dei principi e delle linee di condotta contenuti nel Modello o eventuali comportamenti che possano configurare un illecito penale rilevante ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

12.5 L'inosservanza degli obblighi di cui sopra costituirà grave inadempimento contrattuale e legitimerà il Venditore a risolvere il presente Contratto, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni.

### 13. VARIE

#### 13.1 Forza Maggiore

Tutti gli aspetti relativi all'Acquirente di adempiere agli obblighi di pagamento a suo carico, nessuna Parte sarà responsabile per ogni mancanza o ritardo nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel presente Contratto, se dovuta a qualsiasi causa al di là del ragionevole controllo di tale Parte, ivi compresi eventi bellici, terremoti, inondazioni, embargo, rivolte, sabotaggi, scioperi, agitazioni sindacali o controversie di lavoro, pandemie o epidemie, atti del Governo o della Pubblica Autorità. La Parte inadempiente darà all'altra Parte pronta notizia di tale causa e compirà gli sforzi ragionevolmente necessari per porre rimedio a tale mancanza o ritardo nell'esecuzione.

#### 13.2 Legge applicabile - Foro competente

Tutti gli aspetti relativi al, o derivanti dal, presente Contratto sono esclusivamente disciplinati dalla legge italiana. Per tutte le controversie relative al presente Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

#### 13.3 Invalidità parziale - Rinuncia

Nel caso in cui l'autorità giudiziaria competente stabilisca che una o più delle clausole del Contratto sono contrarie alla legge, le restanti clausole rimarranno pienamente efficaci e con forza di legge tra le Parti. La rinuncia di una Parte di agire per far valere una singola violazione o inadempimento al presente Contratto non costituisce rinuncia all'azione per ogni successiva violazione o inadempimento e non avrà l'effetto di modificare o annullare i diritti della Parte rinunciataria.

#### 13.4 Cessione

L'Acquirente non potrà cedere i suoi diritti o delegare le proprie obbligazioni derivanti dal presente Contratto, né in tutto né in parte, senza il preventivo consenso scritto del Venditore.

#### 13.5 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere fatte per iscritto all'indirizzo della sede legale di ciascuna Parte ovvero al diverso indirizzo che ciascuna Parte potrà comunicare per iscritto.

#### 13.6 Rapporti tra i Contraenti

Il Venditore e l'Acquirente sono soggetti indipendenti e il presente Contratto non istituisce alcun rapporto di associazione, società, consorzio, organizzazione comune o agenzia tra Venditore e Acquirente. Nessuna delle Parti ha il potere di vincolare l'altra Parte o di assumere obbligazioni per conto di quest'ultima, senza il preventivo consenso scritto della Parte interessata.

#### 13.7 Unicità del Contratto

Le presenti Condizioni Generali, unitamente a tutte le Offerte accettate per iscritto dall'Acquirente e a tutti gli altri documenti ivi o altrove incorporati per riferimento, costituiscono il completo ed unico contratto di vendita tra le Parti e supera e sostituisce qualsiasi precedente o contemporanea trattativa, negoziazione, intesa e accordo, scritto o verbale, relativo a tale oggetto. Ogni ulteriore e differente clausola contenuta in qualsiasi ordine di acquisto, documento di conferma, o altra comunicazione dell'Acquirente deve essere considerata come rifiutata dal Venditore, senza che sia necessaria un'ulteriore dichiarazione di rifiuto, e non sarà di alcun effetto e in alcun modo vincolante per il Venditore. Il presente Contratto potrà essere modificato soltanto attraverso un documento firmato dai rappresentanti del Venditore e dell'Acquirente muniti dei necessari poteri.

#### 13.8 Dati Personali

Ciascuna Parte dichiara che i dati personali dell'altra Parte saranno trattati in conformità al D. Lgs. 196/2003 e che la loro raccolta è necessaria per l'esecuzione del presente Contratto.

#### 13.9 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Le Parti dichiarano di assumere tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e delle operazioni connesse all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

Le Parti convengono che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'esecuzione del presente Contratto, costituisce, ai sensi del citato articolo 3, comma 9-bis della L. n. 136/2010 causa di risoluzione del Contratto stesso.

Le Parti si impegnano altresì ad assolvere agli stessi obblighi di cui al paragrafo precedente e nei rapporti instaurati con i subcontraenti per l'esecuzione, anche in parte, delle prestazioni oggetto del presente Contratto e ad inserire nei relativi contratti, le clausole inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previste dall'art. 3, commi 9 e 9bis, della L. n. 136/2010.